

### **Disposizioni procedurali (artt. 3 e 4)**

#### 1. Premessa

Il presente allegato stabilisce le procedure di perimetrazione e di accertamento di cui agli articoli 3 e 4.

#### 2. Perimetrazioni all'interno del PPR

2.1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere individuate e perimetrare dal PPR, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi. Le modifiche e variazioni al PPR seguono le indicazioni di cui all'articolo 19 del Regolamento 4/R/2019, in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 143 e 145 del d.lgs. 42/2004.

#### 3. Perimetrazioni in sede di adeguamento del PRG al PPR

3.1. Nell'ambito delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del d.lgs. 42/2004, stabilite con Regolamento 4/R/2019, i Comuni possono proporre l'individuazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino e dei nuclei edificati colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva da recuperare di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di studi e analisi predisposti da professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche redatti in attuazione dei criteri di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione di cui all'allegato B.

In caso di variante allo strumento urbanistico, per gli aspetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, si esprimono le strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica e i competenti organi periferici del Ministero della cultura.

A tal fine, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del Regolamento 4/R/2019, sono acquisite le risultanze dell'istruttoria tecnica; il parere, formulato dalle strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica e dalla soprintendenza competente per territorio sul riconoscimento della perimetrazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti e del recupero dei nuclei edificati colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva, confluisce negli esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione in adeguamento al PPR.

3.2. Le perimetrazioni di cui al presente paragrafo costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione urbanistica in adeguamento al PPR.

#### 4. Perimetrazioni derivanti dagli accordi di collaborazione tra Regione e organi periferici del Ministero della cultura

4.1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere individuate e perimetrare nell'ambito di specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi

dell'articolo 15 della legge 241/1990, dalla Regione e dai competenti organi periferici del Ministero della cultura. A tal fine, i soggetti succitati possono definire un accordo-tipo diretto a disciplinare in via generale e preventiva le procedure di cui agli articoli 3 e 4, regolamentando le attività da realizzare, le modalità e le procedure organizzative, gli adempimenti, i contenuti, i tempi e a definire il quadro delle reciproche competenze, in stretta cooperazione fra le parti.

4.2. La Regione e gli organi periferici del Ministero della cultura, sulla base dell'accordo di cui al paragrafo 4.1, sentiti i comuni interessati, possono procedere alla perimetrazione di parti del territorio regionale caratterizzate dalla presenza di aree ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 3, comma 3.

4.3. I comuni o le loro forme associative possono altresì presentare istanze di perimetrazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino, relative al territorio di uno o più comuni, in osservanza delle disposizioni definite nell'accordo-tipo, ove approvato, e dei contenuti degli allegati A e B. Le proposte di perimetrazione deliberate dagli enti interessati sono trasmesse alla struttura regionale competente in materia di foreste e alla soprintendenza territorialmente competente; l'istruttoria, condotta congiuntamente dalle strutture regionali territorialmente competenti in materia forestale e paesaggistica e dai competenti organi periferici del Ministero della cultura, sentite, se del caso, le strutture regionali competenti in materia di agricoltura e biodiversità, verifica la conformità delle perimetrazioni proposte alle disposizioni del presente regolamento.

4.4. In caso di esito positivo della verifica, le perimetrazioni sono approvate con provvedimento della Giunta regionale.

## 5. Accertamento.

5.1. L'istanza di richiesta di accertamento di cui all'articolo 4 comma 2, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B, è presentata dal soggetto interessato, per il tramite del SUAP ove necessario, alla struttura regionale competente in materia di foreste.

5.2. L'accertamento è effettuato dalla struttura regionale competente in materia di foreste che per l'istruttoria si avvale del supporto delle strutture regionali territorialmente competenti in materia forestale e di paesaggio, informati i comuni interessati e sentite, se del caso, le strutture regionali competenti in materia di agricoltura e biodiversità, tenendo conto del parere della soprintendenza territorialmente competente, reso nei tempi e nei modi disciplinati nell'accordo-tipo di cui al paragrafo 4.2.

5.3 Nelle more della definizione dell'accordo-tipo, il parere della soprintendenza è reso nel termine previsto dall'articolo 4, comma 3.

5.4 Gli esiti dell'accertamento sono approvati con provvedimento della struttura regionale competente in materia di foreste.